

Strumenti di governance e passaggio generazionale

LINK: <https://www.we-wealth.com/it/news/consulenza-patrimoniale/passaggio-generazionale/strumenti-di-governance-e-passaggio-generazionale/>



Strumenti di governance e passaggio generazionale
Passaggio Generazionale · Legal & Fiscal Strumenti di governance e passaggio generazionale
Francesco Nobili 30 Marzo 2020
Tempo di lettura: 3 min
Tempo di lettura: 3 min
Ecco alcuni strumenti di governance che consentono una efficace prosecuzione dell'attività aziendale, tutelando nel contempo in maniera adeguata tutti i soci. In presenza di una compagine societaria numerosa risulta opportuno dotarsi di strumenti di governance che consentano una efficace prosecuzione dell'attività aziendale (evitando situazioni di stallo) tutelando nel contempo in maniera adeguata tutti i soci (e in particolare di quelli di minoranza). Le soluzioni sono varie. L'emissione di categorie speciali di azioni, senza diritto di voto o con voto limitato, da destinare ai soci meno coinvolti nella gestione, compensandoli eventualmente con il riconoscimento di particolari vantaggi patrimoniali (ad esempio, diritto ad un

dividendo maggiorato o prioritario), mentre le azioni con diritto di voto vengono attribuite ai soci "operativi" che hanno quindi potere decisionale sulle scelte strategiche di impresa. Obiettivo simile può essere raggiunto con l'emissione di strumenti finanziari partecipativi (senza diritto di voto o con voto limitato ad alcuni specifici argomenti) sempre da destinare ai soci non coinvolti nella gestione, con il riconoscimento di particolari vantaggi patrimoniali. A differenza delle azioni di categoria speciale, gli strumenti finanziari partecipativi non rappresentano una frazione del capitale sociale (non attribuendo la qualifica di azionista) e non hanno quindi diritto di voto in assemblea, ma possono votare su argomenti specificamente individuati con la possibilità, in particolare, di nominare un amministratore o un sindaco. Altri strumenti di governance servono invece a tutelare i soci e a regolare la circolazione delle

partecipazioni. In primis, le clausole statutarie che, a differenza dei patti parasociali, vincolano tutti i soci, presenti e futuri (cosiddetta "efficacia reale") e sono opponibili alla società. A tutela dei soci di minoranza si può prevedere che, in presenza di un socio di maggioranza (ad esempio, il figlio più coinvolto nella gestione cui il padre ha destinato il controllo e quindi un potere "assoluto" sulla società), nello statuto siano richiesti particolari (più elevati) quorum deliberativi per assumere alcune decisioni quali ad esempio: cessioni di partecipazioni rilevanti o di aziende, effettuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni, ecc.). Peraltro, non possono essere previste maggioranze più elevate per l'approvazione del bilancio o per la nomina o la revoca delle cariche sociali. Per quanto riguarda la circolazione delle partecipazioni il riferimento è all'art. 2355-bis, cod. civ., secondo il quale lo statuto può sottoporre a particolari

condizioni il trasferimento, anche a causa di morte, delle azioni. Nella versione più semplice la clausola che riguarda la circolazione delle azioni (cosiddetta clausola di prelazione) prevede che se X e Y detengono il 50% ciascuno della società A e X intende trasferire le azioni di A ha l'obbligo di offrirle preventivamente all'altro socio Y. Tale clausola può risultare particolarmente efficace nelle società familiari limitando, di fatto, l'ingresso di soci terzi. La clausola può assumere varie caratteristiche, quali ad esempio: la prelazione si applica solo per i trasferimenti ai non soci o anche ai soci; solo in caso di vendita o anche al trasferimento a qualunque titolo, per atto tra vivi o mortis causa. Vi sono poi clausole che prevedono che il trasferimento sia subordinato al gradimento degli organi sociali o degli altri soci oppure che prevedono che, in caso di morte del socio, le azioni da questo possedute debbano essere offerte in opzione agli altri soci o, infine, in presenza di più soci e in ipotesi di vendita del pacchetto di maggioranza da parte di un socio, le clausole che prevedono meccanismi per obbligare/consentire al socio di minoranza di vendere anche la propria

partecipazione (cosiddette clausole di drag-along e tag-along).